

PROVINCIA DI IMPERIA
Settore 4. Infrastrutture – Scuole – Ambiente - Patrimonio
Ufficio Trasporto Privato - Autocentro

**BANDO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE
E DI ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA**

**La Provincia di Imperia pubblica il presente bando per il conseguimento della
abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola.**

Sessione di esame anno 2026

**IL DIRIGENTE del Settore Infrastrutture –
Scuole – Ambiente - Patrimonio**

Visti:

- l'articolo 123 in materia di autoscuole del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada";
- il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, che ha disciplinato i requisiti per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore;
- l'articolo 105 in materia di funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- l'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002 che ha previsto le modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, che ha disciplinato i corsi di formazione e le procedure per l'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola, così come modificato ed integrato con D.M. 01\02\2024, n. 34;
- il vigente regolamento della Provincia di Imperia relativo al conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola, approvato con D.C.P. n. 40 del 09\06\2025;
- la Determinazione dirigenziale n. 171 del 21\01\2026 con la quale è stato approvato il presente bando pubblico per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida di autoscuola;

RENDE NOTO

- » che possono essere presentate le domande per essere ammessi all'esame:
- per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola;
 - per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida di autoscuola per la guida dei veicoli di categoria B, BE, C e CE;
 - per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida di autoscuola per la guida dei veicoli di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE;
 - per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida di autoscuola per la

- guida dei veicoli di categoria B, BE, C, CE, D e DE;
- per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida di autoscuola per la guida dei veicoli di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE;
- per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida di autoscuola riservato ai soggetti in possesso della patente di categoria BE speciale e CE speciale ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123 comma 5 del decreto legislativo 285/1992;
- per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola a quella di istruttore per la guida dei veicoli di categoria B, BE, C e CE;
- per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola a quella di istruttore per la guida dei veicoli di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE;
- per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola a quella di istruttore per la guida dei veicoli di categoria B, BE, C, CE, D e DE;
- per l'estensione dell'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola a quella di istruttore per la guida dei veicoli di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE;
- per l'estensione dell'abilitazione di istruttore di guida di autoscuola a quella di insegnante di teoria;
- per l'estensione dell'abilitazione di istruttore di guida ex art. 5, c. 1, lett. a1), a2) o a3) del Regolamento provinciale.

L'elenco degli ammessi alle prove di esame, la data, l'ora, la sede di svolgimento e le eventuali prescrizioni saranno pubblicati sul sito Internet della Provincia di Imperia <http://www.provincia.imperia.it> - sezione Bandi e Appalti – Esami e abilitazioni Trasporti. Tale pubblicazione **ha valore di notifica** e sostituirà, a tutti gli effetti, la convocazione individuale. La mancata presentazione anche ad una sola delle suddette prove comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

Coloro che intendono conseguire entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di insegnante di guida devono presentare due domande distinte.

La Commissione, in ragione del numero di domande pervenute, avrà facoltà di articolare le prove d'esame in più giornate.

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione all'esame.

La mancata presentazione del candidato all'esame non comporta la restituzione del versamento effettuato per le spese di istruttoria.

I candidati sono tenuti a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al Servizio Trasporto Privato - Autocentro della Provincia di Imperia, eventuali variazioni di indirizzo.

Art. 1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME.

Le domande, in bollo, dovranno essere redatte e firmate dai soggetti interessati, in possesso dei requisiti, secondo il modello disponibile sul sito Internet della Provincia di Imperia <http://www.provincia.imperia.it> - sezione Bandi e Appalti – Esami e abilitazioni Trasporti.

La domanda di ammissione all'esame dovrà pervenire, PENA L'ESCLUSIONE, entro il termine perentorio delle ore 12,30 del giorno giovedì 26\02\2026, mediante una delle seguenti modalità:

- **consegnata a mano** all'Ufficio Protocollo della Provincia di Imperia, Viale G. Matteotti 147, Imperia (orario: da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30; lunedì e mercoledì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30);
- **inviata a mezzo raccomandata A.R.** all'indirizzo "Provincia di Imperia – Servizio

Trasporto Privato - Viale G. Matteotti 147, 18100 Imperia”.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine. **Per le raccomandate A.R. farà fede il timbro e la data dell'ufficio Postale.**

I requisiti per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **insegnante di teoria** sono i seguenti:

- a) età non inferiore a **diciotto anni**;
- b) diploma di istruzione di secondo grado;
- c) patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
- d) attestato di frequenza al **corso di formazione iniziale per insegnante** rilasciato da un soggetto erogatore, di cui all'articolo 2 o all'articolo 10 (estensione dell'abilitazione) del D.M. n. 17/2011 così come modificato dal D.M. 01/02/2024, n. 34;
- e) attestazione di spendibilità dell'attestato di cui al punto d) sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del D.M. n. 17/2011 così come modificato dal D.M. 01/02/2024, n. 34.

I requisiti per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **istruttore di guida** sono i seguenti:

- a) età non inferiore a **ventuno anni**;
- b) diploma di istruzione di secondo grado;
- c) patente di guida comprendente:
 - almeno le categorie BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione di cui all'art. 5, c. 1, lettera a) del D.M. 01/02/2024, n. 34;
 - almeno le categorie A, BE, CE, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione di cui all'art. 5, c. 1, lettera b) del D.M. 01/02/2024, n. 34;
 - almeno le categorie BE, CE, DE, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione di cui all'art. 5, c. 1, lettera c) del D.M. 01/02/2024, n. 34;
 - almeno le categorie A, BE, CE, DE, ad esclusione delle categorie speciali, per ottenere l'abilitazione di cui all'art. 5, c. 1, lettera d) del D.M. 01/02/2024, n. 34;
 - almeno le categorie BE speciale, CE speciale, per ottenere l'abilitazione necessaria esclusivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del D. Lgs. 285/1992;
- d) attestato di frequenza al **corso di formazione iniziale per istruttore** rilasciato da un soggetto erogatore, di cui all'articolo 7 o di cui all'articolo 10 del D.M. n. 17/2011 così come modificato dal D.M. 01/02/2024, n. 34;
- e) attestazione di spendibilità dell'attestato di cui al punto d) sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell'art. 7, c. 3, del D.M. n. 17/2011 così come modificato dal D.M. 01/02/2024, n. 34.

I requisiti comuni per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di **insegnante di teoria ed istruttore di guida** sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato;
- b) avere la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale¹, nel territorio della Provincia di Imperia;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1 del decreto 30 aprile 1992, n. 285;

- d) aver provveduto ad eseguire il versamento di Euro 100,00 per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione d'Esame, tramite il servizio PagoPa, che consente di versare la quota da corrispondere collegandosi alla pagina <http://www.provincia.imperia.it>.

¹Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva n. 83/182/CEE, si intende per "residenza normale" il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno centoottantacinque giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita. Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano risultati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettui un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un'università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

Art. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME DI INSEGNANTE DI TEORIA.

L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie indicate agli allegati del D.M. n. 17/2011 così come modificato dal D.M. 01/02/2024, n. 34 e si articola in quattro prove:

1. La prima (**quiz**) consiste nella compilazione di **due schede composte da trenta domande ciascuna**, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
Il tempo massimo per l'effettuazione della prova è di quaranta minuti.
Sono ammessi alla seconda prova solo i candidati che abbiano commesso, sulle complessive sessanta domande, un numero di errori non superiore a due.
2. La seconda (**prova scritta**) consiste nella trattazione sintetica, per iscritto, di tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame.
Il tempo per l'effettuazione della prova è stabilito, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del D.M. n. 17/2011 così come modificato dal D.M. 01/02/2024, n. 34, dalla Commissione tra un minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore.
La durata della prova sarà stabilita dalla Commissione il giorno stesso e, pertanto, comunicata ai candidati all'inizio della prova.
Ad ogni tema è assegnato un punteggio minimo pari a zero ed un punteggio massimo pari a dieci.

Dopo l'appello, a ciascun candidato verrà consegnato, oltre all'elaborato relativo alla prova quiz, anche il seguente materiale:
 - una busta grande contrassegnata dalla lettera "A" in cui inserire la prova quiz;
 - una bustina ed un cartoncino dove scrivere le proprie generalità da inserire nella busta di cui sopra (sia la prova quiz che l'esercitazione sul caso pratico sono anonime).

Sono ammessi alla terza prova i candidati che abbiano ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

3. La terza (**simulazione lezione di teoria**) consiste in una simulazione di una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione.
Sono ammessi alla quarta prova i candidati che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
4. La quarta (**prova orale**) consiste in un'interrogazione sugli argomenti del programma d'esame.

Superano la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Ciascuna delle prove di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte ma entro il termine massimo di due anni, decorrenti dall'esito positivo della prova di cui al punto 1.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito della Provincia.

Art. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME DI ISTRUTTORE DI GUIDA.

L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie indicate agli allegati del D.M. n. 17/2011 così come modificato dal D.M. 01\02\2024, n. 34 e si articola in tre prove:

1. La prima (**quiz**) consiste nella compilazione di **due schede composte da trenta domande ciascuna**, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.
Il tempo massimo per l'effettuazione della prova è di quaranta minuti.
Sono ammessi alla seconda prova solo i candidati che hanno commesso, sulle complessive sessanta domande, un numero di errori non superiore a due.
2. La seconda (**prova orale**) consiste in un'interrogazione sugli argomenti del programma di esame.

Sono ammessi alla terza prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

3. La terza (**simulazione lezione di guida**) consiste nel dimostrare la capacità di istruzione, articolata secondo le seguenti modalità:
 - a) Per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera a) del D.M. n. 17/2011 così come modificato dal D.M. 01\02\2024, n. 34, dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie B e CE.
 - b) Per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera b) del D.M. n. 17/2011 così come modificato dal D.M. 01\02\2024, n. 34, dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie A, B e CE.
 - c) Per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera c) del D.M. n. 17/2011 così come modificato dal D.M. 01\02\2024, n. 34, dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un veicolo delle categorie B e CE o D, a scelta della Commissione d'esame.
 - d) Per l'abilitazione di cui all'art. 5, lettera d) del D.M. n. 17/2011 così come modificato dal D.M. 01\02\2024, n. 34, dimostrare la capacità di istruzione alla guida di un motociclo di categoria A e di un veicolo delle categorie B e CE o D, a scelta della Commissione d'esame.

I veicoli utilizzati per lo svolgimento delle prove di cui ai punti a), b) e c) saranno condotti da un componente della Commissione o da un altro soggetto individuato dalla stessa Commissione in possesso delle patenti di categoria idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui ai quattro punti precedenti. I veicoli dovranno essere muniti di doppi comandi, ad eccezione del motociclo e forniti dal candidato o messi a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione.

Ciascuna delle prove di cui ai punti 2 e 3, in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte ma entro il termine massimo di due anni, decorrenti dall'esito positivo della prova di cui al punto 1.

Le prove di cui ai paragrafi precedenti saranno effettuate secondo le modalità previste dagli accordi

Stato – Regioni – Enti Locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14/02/2002.

Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola riservato ai soggetti in possesso della patente di categoria BE speciale e CE speciale ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123 comma 5 del decreto legislativo 285/1992, sostengono solo le prove di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito internet della Provincia di Imperia.

Art. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DELL'ESAME PER L'ESTENSIONE DELL'ESAME DI INSEGNANTE DI TEORIA E DI ISTRUTTORE DI GUIDA.

Coloro che, in possesso dell'abilitazione di insegnante, vogliono conseguire l'abilitazione di istruttore devono sostenere le prove di cui all'art. 3, ad esclusione di quella prevista all'art. 3, punto 1, e con le stesse regole di valutazione.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito internet della Provincia di Imperia.

Coloro che, in possesso dell'abilitazione di istruttore, vogliono conseguire l'abilitazione di insegnante devono sostenere le prove di cui all'art. 2, ad esclusione di quella prevista all'art. 2, punto 1, e con le stesse regole di valutazione.

La Commissione pubblicherà l'elenco degli idonei sul sito internet della Provincia di Imperia.

Art. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA DELL'ESAME PER L'INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA ABILITATO AI SENSI DELL'ART. 5, C. 1, LETT. A1), A2) O A3) DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE.

L'istruttore di guida abilitato ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a1), a2) o a3) del Regolamento provinciale che intende estendere la propria abilitazione ed è in possesso dei requisiti necessari, frequenta un corso di formazione pratica e svolge la sola terza prova d'esame di cui all'articolo 3 corrispondente all'estensione desiderata.

Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci.

Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima.

Art. 6 - MODALITÀ PER IL RITIRO DELL'ATTESTATO.

A seguito del superamento dell'esame, l'attestato di idoneità professionale di insegnante di

teoria e/o di istruttore di guida di autoscuola verrà rilasciato dalla Provincia.

Il superamento dell'esame relativo all'integrazione dell'abilitazione degli istruttori è annotato dal Dirigente competente sull'attestato precedentemente conseguito.

L'attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sul bollo e, nel caso non sia ritirato direttamente dal candidato, lo stesso potrà essere consegnato a persona munita di apposita delega.

Sugli attestati, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione, sarà annotata la verifica della frequenza del corso di formazione periodica ai sensi del comma 5 articolo 4 (insegnante) o del comma 5 dell'articolo 9 (istruttore) del medesimo D.M. n. 17/2011 e s.m.i. .

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI.

Il presente bando costituisce “legge speciale”, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto non previsto nel bando, si rinvia alle norme statali in materia e alle disposizioni del regolamento provinciale relativo all'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola.

Il presente bando è pubblicato all'Albo online della Provincia di Imperia ed è disponibile sul sito internet <http://www.provincia.imperia.it> - sezione Bandi e Appalti – Esami e abilitazioni Trasporti.

In relazione ai dati personali, la Provincia informa che i dati forniti per le finalità connesse alla presente procedura saranno trattati dall'Ente in conformità alle disposizioni del Reg. UE 2016/679 (GDPR), che il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Imperia, con sede a Imperia in viale Matteotti n.147, rappresentato dal Presidente della Provincia - Tel. 0183/7041 - FAX 0183/704318; e-mail: urp@provincia.imperia.it; P.E.C.: protocollo@pec.provincia.imperia.it.

Il titolare del trattamento ha individuato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo UE 2016/679 come segue:

“Liguria Digitale S.p.A.” - Via Melen, 77 - 16152 Genova, raggiungibile al tel. n. 010-65451 oppure all'indirizzo mail privacyweb@liguriadigitale.it o alla P.E.C. protocollo@pec.liguriadigitale.it .

Gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l'avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando/avviso. Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici. I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione.

Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della Privacy; la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. E' possibile esercitare i propri diritti previsti dall'art. 15 del GDPR contattando il Titolare del trattamento scrivendo agli indirizzi sopra indicati.